

216.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze)	4986	Domande di autorizzazione a procedere in giudizio:	
		(Annunzio)	4985
Corte dei conti (Trasmissione di documenti)	4989	(Annunzio della trasmissione di una integrazione)	4986
Disegno di legge di conversione n. 2691 <i>(Rinvio, per l'articolo unico, gli articoli del relativo decreto-legge, gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi, all'Allegato A ai resoconti della seduta del 12 luglio 1993):</i>		Ministro della sanità (Trasmissione di documento)	4989
(Emendamenti presentati nel corso della seduta)	4965	Missioni vaevoli nella seduta del 13 luglio 1993	4985
(Ordini del giorno)	4965	Nomina ministeriale (Comunicazione)	4989
Disegno di legge di conversione S. 1240 (Approvato dal Senato) n. 2876:		Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di documento)	4989
(Articolo unico)	4973	Proposte di legge:	
(Modificazioni apportate in sede di conversione)	4973	(Annunzio)	4985
(Articoli del relativo decreto-legge)	4973	(Approvazione in Commissione)	4985
(Emendamenti ed articolo aggiuntivo)	4980	Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	4989
(Ordini del giorno)	4981	Risoluzioni, interpellanze ed interrogazioni (Annunzio)	4990
Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio e di autorizzazione ad eseguire perquisizioni (Annunzio)	4986	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	4990
		ERRATA CORRIGE	4990

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI,
DEL DECRETO-LEGGE 20 MAGGIO 1993, N. 149, RECANTE INTERVENTI
URGENTI IN FAVORE DELL'ECONOMIA (2691) (*)*

(*) N. B. Per l'articolo unico del disegno di legge di conversione, gli articoli del relativo decreto-legge, gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi a questi ultimi riferiti si veda l'Allegato A ai resoconti della seduta del 12 luglio 1993.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI 2 E 6 DEL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, PRESENTATI NELLA SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1993

Art. 2.

Dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

8-bis. I consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, di cui agli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti, su domanda, in una apposita sezione dell'elenco speciale previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e non sono soggetti alle altre disposizioni di cui al medesimo decreto-legge.

8-ter. L'iscrizione nella sezione di cui al comma *8-bis* non abilita ad effettuare operazioni riservate agli intermediari finanziari.

2. 20. *(nuova formulazione).*

La Commissione.

Art. 6.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sottopone al CIPI l'aggiornamento della delibera del CIPI del 15 aprile 1986 e delle altre misure da esso

adottate ai sensi dell'articolo 4, commi primo, secondo, terzo e quarto, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, assicurando l'armonico sviluppo su tutto il territorio nazionale dell'industria aeronautica.

6. 10. *(nuova formulazione).*

Peraboni, Maroni, Matteja.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera

impegna il Governo

ad approntare entro trenta giorni un provvedimento atto ad ammettere alla regolarizzazione del pagamento dei contributi, delle imposte, dei premi e dei relativi oneri accessori, mediante cessione dei predetti crediti, le imprese che vantino crediti maturati in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici.

Detto provvedimento dovrà definire le modalità per le cessioni dei crediti di cui sopra, con riguardo al criterio di prevedere un termine successivo alla scadenza del credito entro il quale l'impresa possa rivolgersi ai soggetti debitori per chiedere il pagamento del credito vantato e, in caso di mancanza di disponibilità finanziarie di questi ultimi, la certificazione delle certezze, della liquidità e della esigibilità del credito stesso, nonché un termine entro il quale i soggetti debitori sono tenuti agli adempimenti sopradescritti, trascorso il quale l'istanza dell'im-

presa si intende accolta favorevolmente, nonché la disposizione che nei contratti di forniture alla pubblica amministrazione siano sempre indicati i termini di pagamento e che la scadenza del credito venga riportata sulla fattura relativa con riferimento alla data di emissione della fattura stessa.

(9/2691/1)

Cellai, Gasparri.

La Camera

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative volte ad una complessiva revisione della GEPI e del suo ruolo che tenga conto delle opportunità di addivenire alla nomina di un commissario straordinario, di modificarne lo statuto, di ridefinirne le partecipazioni societarie e l'assetto azionario complessivo e di predisporre un piano di ricollocazione dei lavoratori in esubero.

(9/2691/2)

Parlato, Cellai, Gasparri.

La Camera

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative per la revisione del credito agevolato al commercio.

(9/2691/3)

Gasparri, Cellai.

La Camera,

considerato che:

il centro Ricerche Bologna (CERIBO), di Medicina (BO), della società TEMAV, partecipata dell'ENI, costituisce un patrimonio di grande rilievo di conoscenze e di attrezzature nei settori dei materiali ceramici avanzati, dei nuovi materiali e più in generale dell'innovazione tecnologica;

questa struttura in passato è stato punto di riferimento per la ricerca non

solo del gruppo ENI, ma anche dell'ENEA che ne è stato, per un certo periodo, azionista al 25 per cento;

tale patrimonio rischia di essere disperso, sia in termini di intelligenze che di attrezzature, poiché entro la fine di giugno, se non verranno trovate soluzioni credibili, l'ENI porrà i dipendenti in lista di mobilità e venderà all'incanto gli stabilimenti;

questo significherà che verranno perduti anche contratti e commesse per alcune decine di miliardi provenienti, tra l'altro, anche da progetti di ricerca europei;

valutato che tale sciagurata ipotesi rischia di verificarsi per la sostanziale impossibilità di attuare quanto previsto da un accordo tra l'ENI e l'ENEA, con la mediazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la collaborazione della regione Emilia-Romagna che prevedeva il passaggio delle attrezzature all'ENEA e la contemporanea assunzione dei dipendenti, in deroga alla attuale normativa sulle assunzioni nel pubblico impiego;

ritenuto altresì che l'attuale situazione occupazionale (il ridimensionamento da 110 unità a 50) si è determinata in applicazione di un vincolo posto da parte dell'ENEA all'ENI e in vista di un passaggio del personale all'ENEA medesimo;

considerando che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si era già espresso favorevolmente circa l'opportunità che l'ENEA acquisisse il CERIBO dalla TEMAV, addirittura prevedendo anche l'assunzione diretta del personale;

verificato che le attività del CERIBO della TEMAV costituiscono di fatto un nucleo delle possibili attività dell'ENEA e che potenzialmente tali attività possono rappresentare un indispensabile punto di riferimento per l'innovazione tecnologica di prodotto e di processo del sistema delle imprese, nonché delle altre strut-

ture, società o enti che operano nel settore dei materiali innovativi;

vista la legge di riforma dell'ENEA (legge 25 agosto 1991, n. 282), che prevede all'articolo 2 la possibilità, per l'ente, di « promuovere la costituzione, previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato », di società o di consorzi industriali che abbiano come fine lo sviluppo industriale delle tecnologie di competenza dell'ente;

impegna il Governo

a promuovere un'iniziativa, entro il 10 luglio 1993, al fine di evitare che il CERIBO sia posto in vendita e i lavoratori siano posti in mobilità, in particolare nei confronti dell'ENEA affinché:

1) costituisca un'apposita società per rilevare il CERIBO dalla TEMAV;

2) sia prevista, per tale costituenda società, la possibilità di partecipazione per altri azionisti con particolare riguardo alla regione Emilia-Romagna e altri soggetti economici e di ricerca, sia a controllo pubblico che privato;

3) tale società, oltre al settore della ricerca, sia in grado di offrire servizi al sistema delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento al settore del trasferimento di tecnologie.

(9/2691/4) Ghezzi, Peraboni, Mengoli, Scallia, Muzio, Marianetti, Solaroli, Strada.

La Camera,

vista la sostanziale inefficacia della GEPI nel raggiungere gli obiettivi di mantenimento dell'occupazione e di creazione di nuovi posti di lavoro attraverso iniziative produttive stabili e incentrate sui criteri di economicità e temporaneità degli interventi;

vista inoltre la situazione debitoria della società che, per il 1992, si è risolta

con una riduzione del capitale sociale a causa delle perdite di gestione;

considerata la delicatezza della situazione specifica, rappresentata dagli oltre ventisettemila lavoratori attualmente in carico alla GEPI e dalla loro concentrazione pressoché esclusiva nelle aree deboli del nostro Paese, e considerato altresì il contesto congiunturale negativo nel quale la società si trova ad operare;

vista infine la trasformazione dello status giuridico degli azionisti della società e le connesse problematiche inerenti il loro comportamento in qualità di SpA nonché le necessità di trasparenza dei loro bilanci;

impegna il Governo

a risolvere rapidamente il problema dell'assetto proprietario della società, prevedendo uno stretto coordinamento per le funzioni di indirizzo tra il Ministro del tesoro e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

a provvedere affinché venga effettuato subito il rinnovo degli amministratori, affidando ad un amministratore straordinario il mandato del risanamento finanziario e gestionale della società;

a riferire entro il mese di ottobre al Parlamento sugli atti compiuti e sui risultati ottenuti.

(9/2691/5) Strada, Costantini, Ennio Grassi, Bassolino, Grasso, Prevosto, Serafini, Vannoni.

La Camera,

avendo ben presente lo stato di crisi nel quale versano moltissime unità produttive del sistema industria-difesa;

valutato che nei settori di alta tecnologia (aerospaziale, navale, elettronico, chimico) la perdita di posti di lavoro e il depauperamento delle risorse possedute sono sommamente deprecabili in quanto si riflettono negativamente sull'intero ap-

parato produttivo nazionale, accrescendo pericolosamente le difficoltà a rendere, a costi-benefici accettabili, i servizi della sicurezza internazionale ed interna, della difesa del territorio e nell'ambito della Comunità europea, della prevenzione e della riduzione delle catastrofi e delle calamità naturali;

considerata l'urgenza di mettere a punto una politica organica di ristrutturazione industriale e di aggiornare gli indirizzi della ricerca unitamente alle missioni innovative attribuite all'ENEA ed all'ASI;

constatato intanto, in attesa della conversione in legge dei diversi decreti-legge con i quali il Governo ha inteso offrire nuovi sostegni al sistema produttivo nazionale, che è operante il programma europeo CONVER volto a finanziare iniziative di diversificazione produttiva, di riconversione dal militare al civile dell'industria degli armamenti, di riuso civile dei beni che le forze armate dismettono ritirandosi dal territorio;

deplorato che i soggetti pubblici e privati interessati non siano stati né informati, né indirizzati, per l'accesso al predetto programma, che prevede le risorse finanziarie da impegnare per l'Italia nel 1993 sulla base di programmi presentati entro il prossimo 31 luglio;

impegna il Governo

a chiarire, in tempo utile per la scadenza del 31 luglio 1993, le condizioni per l'accesso al CONVER da parte dei soggetti pubblici e privati interessati, precisando le aree territoriali eleggibili in quanto caratterizzate da situazioni di crisi delle unità produttive del sistema industria-difesa;

a disporre che l'ufficio di coordinamento delle produzioni di materiali di armamento (articolo 8 della legge n. 185 del 1990), in conformità con i compiti istituzionalmente assegnati, fornisca le informazioni e l'assistenza necessarie per agevolare l'accesso al CONVER e ad

eventuali altri fondi strutturali della Comunità in quanto suscettibili di sostenere l'impiego dal militare al civile delle tecnologie possedute ed insediate sui territori predetti ed altresì, utilizzando a questo scopo gli elementi conoscitivi e di documentazione disponibili presso l'ufficio e comunque reperibili negli ambiti regionali, attui la consultazione delle regioni maggiormente interessate con riferimento ai progetti finalizzati messi a punto dalle unità produttive in crisi operanti sul territorio e alle eventuali decisioni di sostegno adottate dalle regioni stesse;

ad istituire, in considerazione che tra gli obiettivi del CONVER sono annoverate le riconversioni dal militare al civile delle infrastrutture e delle aree dismesse dalla Difesa, in quanto non più utili nell'ottica del nuovo modello, nell'ambito dell'ufficio predetto, un comitato di domanda e di consultazione con la partecipazione delle Amministrazioni delle finanze e della difesa e delle regioni interessate, per verificare la fattibilità dei progetti di riuso civili dei beni dismessi, sostenendone la programmazione nelle sedi competenti, sia della Comunità, sia nazionali.

(9/2691/6) Trabacchini, Strada, Gasparotto, Crippa, Scalia.

La Camera,

considerata l'esigenza di pervenire urgentemente ad una riforma della GEPI spa, anche sotto il profilo delle partecipazioni azionarie, alla quale si ispira la disposizione contenuta nell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, che prevede che il Governo provveda al riordinamento e alla definizione dell'assetto azionario della società entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione,

impegna il Governo

a presentare alle Camere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vi-

gore della legge di conversione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, una relazione sullo stato della attività di riordino e di definizione dell'assetto azionario della GEPI spa.

(9/2691/7) Aliverti, Marianetti.

La Camera,

nell'ambito degli interventi per la razionalizzazione, ristrutturazione, e riconversione produttiva dell'industria bellica, previsti dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,

impegna il Governo

affinché, nell'acquisizione delle quattro unità navali classe LUPO, sia predisposto un protocollo di accordo con la società fornitrice delle unità navali al fine di vincolare parte significativa dei finanziamenti all'ammodernamento degli impianti, stabilimenti e cantieri per l'avvio della diversificazione e riconversione produttiva in campo civile, così da assicurare prospettiva produttiva ed occupazionale ai cantieri secondo le esigenze del mercato.

(9/2691/8) Bolognesi, Muzio, Carcarino, Caprili, Russo Spena.

La Camera,

nell'ambito dei contributi previsti per le società di navigazione nel decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, tenuto conto che gli stessi erano già previsti dalla legge 5 dicembre 1986, n. 856, e dal decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383, e che non risultano sufficienti a garantire ruolo e futuro alla flotta pubblica nella nostra economia se svincolati dal riconoscimento del ruolo strategico dei traffici internazionali di linea;

impegna il Governo

a riconoscere funzione indispensabile nell'economia nazionale alle società del gruppo FINMARE collegando a questa prospettiva gli stanziamenti, ed invitando il Governo a presentare quanto prima un piano organico per una politica in questo settore vitale per il nostro Paese.

(9/2691/9)

Caprili, Bolognesi, Muzio, Carcarino.

La Camera,

in relazione al disposto dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, che prevede che i criteri e le modalità per l'utilizzazione dei fondi di cui al comma 1 del medesimo articolo siano determinati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

impegna il Governo

a determinare tali criteri in modo tale da definire:

a) l'ammontare delle disponibilità dei fondi da riservare quale quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione dei programmi di politica comunitaria, secondo le modalità previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183;

b) gli indirizzi per l'attuazione degli interventi a valere sui fondi di cui al comma 1, attraverso la conclusione di accordi di programma nelle aree di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, tra la GEPI SpA e gli altri soggetti locali, pubblici e privati, interessati;

c) le azioni per lo sviluppo a livello locale che la GEPI SpA deve attuare attraverso gli accordi, ivi comprese quelle dirette all'efficienza complessiva dell'area.

(9/2691/10)

Costantini, Ennio Grassi, Bassolino, Strada, Grasso, Prevosto, Serafini, Vannoni.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1993

La Camera,
in relazione al mandato assegnato al
Governo per il riordino della GEPI SpA,
impegna il Governo
a prevedere che la GEPI SpA possa, tra-
mite apposite convenzioni, affidare la pre-

disposizione di progetti finalizzati alla
creazione di nuova occupazione e la ge-
stione degli stessi a enti e associazioni
imprenditoriali di rilevanza sia nazionale
che regionale.

(9/2691/11)

Sanese.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1240. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 MAGGIO 1993, N. 139, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI RELATIVE AL TRATTAMENTO DI PERSONE AFFETTE DA INFEZIONE DA HIV E DI TOSSICODIPENDENTI (APPROVATO DAL SENATO) (2876)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, recante disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV e di tossicodipendenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 13 luglio 1992, n. 335, 11 settembre 1992, n. 374, 12 novembre 1992, n. 431, 12 gennaio 1993, n. 3, e 13 marzo 1993, n. 60.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 MAGGIO 1993, N. 139

All'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per l'attivazione di posti letto negli ospedali di cui al comma 1 nonché per l'istituzione di residenze collettive o case alloggio, destinate a coloro di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso 3, ultimo periodo, si provvede con i finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ».

All'articolo 5, comma 1, capoverso 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il servizio pubblico è comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi a programma terapeutico ».

Gli articoli da 8 a 12 sono soppressi.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO.

ARTICOLO 1.

1. Dopo l'articolo 286 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 286-bis. — (Divieto di custodia cautelare). — 1. Non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di chi sia affetto da infezione da HIV e ricorra una situazione di incompatibilità con lo stato di detenzione. L'incompatibilità sussiste, ed è dichiarata dal giudice, nei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria; negli altri casi l'incompatibilità per infezione da HIV è valutata dal giudice tenendo conto del periodo residuo di custodia cautelare e degli effetti che sulla pericolosità del detenuto hanno le sue attuali condizioni fisiche. La richiesta di accertamento dello stato di incompatibilità può essere fatta dall'imputato, dal suo difensore o dal servizio sanitario penitenziario. Nei casi di incompatibilità il giudice dispone la revoca della misura cautelare, ovvero gli arresti domiciliari presso l'abitazione dell'imputato.

2. Con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia sono definiti i casi di AIDS conclamata e di grave deficienza immunitaria; sono altresì stabilite le procedure diagnostiche e medico legali per accertare l'affezione da HIV, nonché il grado di deficienza immunitaria rilevante ai fini della situazione di incompatibilità valutabile dal giudice.

3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche per accertare incompatibilità con lo stato di detenzione ovvero, al di fuori dei casi di cui al comma 1, ricorrono esigenze terapeutiche concernenti l'infezione da HIV e sempre che tali esigenze non possano essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a prevenire il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice dispone a norma del comma 1 se risulta accertata l'incompatibilità, altrimenti ripristina la custodia cautelare in carcere, ovvero provvede a norma dell'articolo 299. Se dispone gli arresti domiciliari, l'esecuzione della misura avviene presso l'abitazione dell'imputato o presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135. ».

2. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 286-bis del codice di procedura penale è emanato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 2.

1. Nel primo comma dell'articolo 146 del codice penale è aggiunto il seguente numero:

« 3. Se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 1, del codice di procedura penale ».

ARTICOLO 3.

1. I detenuti e gli internati affetti da infezione da HIV, per i quali la competente autorità abbia disposto il piantonamento, sono avviati negli ospedali individuati con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.

2. Per la attivazione di posti letto negli ospedali di cui al comma 1 si provvede con i finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

ARTICOLO 4.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri di grazia e giustizia, della sanità e per gli affari sociali, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è regolata la sperimentazione di un programma di *screening* per HIV, in forma anonima, negli istituti penitenziari.

ARTICOLO 5.

1. L'articolo 89 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

« ART. 89. - (Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici). - 1. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare la disintossica-

zione dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero.

2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura autorizzata residenziale, la misura cautelare è revocata, sempre che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La revoca è concessa su istanza dell'interessato; all'istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura.

3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione, o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale.

5. Nei confronti delle persone di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 96, comma 6 ».

2. Il comma 5 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è abrogato.

ARTICOLO 6.

1. Il comma 1 dell'articolo 90 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, ap-

provato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

« 1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, ovvero che per la medesima causa debba ancora scontare una pena della durata di quattro anni, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni qualora accerti che la persona si è sottoposta o ha in corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo. La stessa disposizione si applica per i reati previsti dall'articolo 73, comma 5, quando le pene detentive comminate, anche se congiunte a pena pecuniaria o ancora da scontare, non superano i quattro anni ».

ARTICOLO 7.

1. Nell'articolo 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: « Se la pena detentiva, inflitta nel limite di tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « Se la pena detentiva, inflitta nel limite di quattro anni o ancora da scontare nella stessa misura ».

ARTICOLO 8.

1. Ai fini di una più corretta predisposizione progettuale delle iniziative, nonché della verifica dell'attuazione dei progetti finanziati ai sensi del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, un nucleo operativo composto da tredici

esperti, di cui sette in rappresentanza, rispettivamente, delle Amministrazioni del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, scelti prioritariamente tra il personale con qualifica dirigenziale, da cinque esperti particolarmente competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia e da un rappresentante delle associazioni delle famiglie. I membri del nucleo operativo sono rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dallo scadere del secondo anno. Non si può far parte del nucleo operativo per più di cinque anni.

2. I componenti del nucleo operativo in rappresentanza delle amministrazioni dello Stato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, e sono collocati fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I rimanenti componenti del nucleo operativo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero collocati fuori ruolo se appartenenti all'amministrazione dello Stato.

3. Il nucleo operativo, nell'espletamento dei propri compiti, collabora — se richiesto — alla predisposizione dei progetti esecutivi da sottoporre a finanziamento ai sensi dell'articolo 9 e, comunque, acquisisce le necessarie informazioni sulle attività svolte dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dai comuni interessati e dai soggetti ammessi a contributo, che sono tenuti a fornirle. I componenti del nucleo operativo possono accedere ai luoghi di esecuzione dei progetti al fine di constatarne lo stato di realizzazione e di effettuare ogni altra rilevazione utile per la verifica e monitoraggio dell'attuazione dei progetti, e della loro efficacia, anche ai fini di un costante migliora-

mento della qualità delle iniziative da realizzare nell'ambito della prevenzione e del recupero.

4. L'onere per il funzionamento del nucleo operativo di cui al comma 1 è valutato in lire 400 milioni annui, a decorrere dal 1993, cui si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 9, comma 1. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 9.

1. Ai fini del coordinamento delle attività di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, nonché delle attività finalizzate alla erogazione dei contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali il « Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga ». A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni medesimi nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati, previa presentazione di studi di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da:

a) Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Dipartimento per gli affari sociali, nella misura complessivamente non supe-

riore al 25 per cento dello stanziamento totale del Fondo. Detti progetti debbono essere finalizzati alla formazione del personale nel settore specifico, ad iniziative di informazione e sensibilizzazione, alla ricerca di nuove metodologie per il miglioramento dei servizi, alla razionalizzazione dei dati informativi ed alla valutazione e monitoraggio dei progetti realizzati;

b) comuni ed enti locali maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente i comuni del Mezzogiorno e quelli che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio, con particolare riferimento ai centri di prima accoglienza ed alle « unità da strada » finalizzati alla riduzione del rischio. Per i finanziamenti di tali progetti è destinato il 47 per cento del totale degli stanziamenti previsti;

c) enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del sopra citato testo unico, ovvero, in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con la unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, per progetti mirati a sostenere attività di recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti. Per il finanziamento di tali iniziative è destinata una quota pari al 25 per cento del totale degli stanziamenti previsti per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;

d) regioni per la formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi. Per il finanziamento di tali iniziative è destinata una quota pari al 3 per cento del totale degli stanziamenti previsti per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

3. All'esame istruttorio dei progetti, inoltrati all'Ufficio per il coordinamento delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze — istituito per le finalità di cui al comma 1 — dai soggetti indicati agli articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico precitato, provvede la commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del medesimo testo unico. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi degli articoli 131, 132 e 134, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per gli affari sociali, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. L'approvazione dei progetti di cui al comma 2 è disposta con decreto del Ministro per gli affari sociali sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, di cui all'articolo 1 del predetto testo unico.

5. Al finanziamento dei progetti presentati dai soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 si provvede mediante aperture di credito intestate, rispettivamente, al sindaco o al presidente dell'ente locale interessato ed al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati.

6. Il funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al 20 per cento dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento della esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati.

7. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 6 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità

stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

8. All'articolo 100, comma 5, del citato testo unico sulle tossicodipendenze sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti ».

9. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8, è fatto obbligo alle regioni di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalità di cui al comma 2, lettera d), e sugli specifici risultati conseguiti.

10. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per gli affari sociali, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

11. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente articolo.

ARTICOLO 10.

1. All'articolo 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente:

« L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati: »;

b) nella lettera h) del comma 8 è aggiunto il seguente periodo: « Le altre

strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso. »;

c) al comma 13 è aggiunto il seguente periodo: « Una quota non superiore ad un decimo della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di uno "sportello per il cittadino" per informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione. »;

d) al comma 14 le parole: « 31 gennaio » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo ».

ARTICOLO 11.

1. All'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per gli affari sociali può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri ».

ARTICOLO 12.

1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui

al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento dell'attività dei SERT ad alta utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1993, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi della unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione dell'idoneità per il personale medico, e deve avere prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1993, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitarie locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo

professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni con rapporto di impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 31 dicembre 1993 saranno attribuiti al solo personale medico mediante concorsi pubblici.

4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope.

5. Non si applica ai concorsi pubblici di cui al comma 4 la disposizione prevista dall'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

ARTICOLO 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

Al comma 1, capoverso 1, secondo periodo, dopo le parole: l'incompatibilità sussiste, ed è dichiarata dal giudice, inserire le seguenti: su proposta del responsabile del Servizio sanitario penitenziario.

1. 1.

Calderoli, Castellaneta, Petrini,
Provera.

Al comma 1, capoverso 1, terzo periodo, sostituire le parole da: può essere fatta fino a: difensore o con le seguenti: è fatta.

1. 2.

Calderoli, Castellaneta, Petrini,
Provera.

Al comma 1, capoverso 3, primo periodo, dopo le parole: non possano essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice inserire le seguenti: su proposta del responsabile del Servizio sanitario penitenziario.

1. 3.

Calderoli, Castellaneta, Petrini,
Provera.

Al comma 1, capoverso 3, secondo periodo, dopo le parole: se risulta accertata l'incompatibilità inserire le seguenti: previo parere vincolante del responsabile della struttura del Servizio sanitario nazionale.

1. 4.

Calderoli, Castellaneta, Petrini,
Provera.

ART. 2.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Dopo l'articolo 146 del codice penale è inserito il seguente:

« **ART. 146-bis.** Nel caso previsto dal n. 3) dell'articolo 146 del codice penale è disposto il ricovero in una struttura sanitaria o residenziale autorizzata individuata con decreto del Ministro della sanità.

Il differimento della pena ed il provvedimento di ricovero sono revocati qualora il condannato rifiuti il ricovero o volontariamente abbandoni la struttura residenziale od ospedaliera alla quale è assegnato ».

2. 01.

Anedda, Maceratini, Trantino,
Gasparri.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 4.

Calderoli, Castellaneta, Petrini,
Provera.

Al comma 1, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

1. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano rilevanti esigenze cautelari quando è imputata una persona tossicodipendente che abbia in corso od accetti un programma terapeutico di recupero con ricovero presso una struttura autorizzata residenziale.

5. 1.

Anedda, Maceratini, Trantino,
Gasparri.

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole: servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero.

5. 2.

Anedda, Maceratini, Trantino,
Gasparri.

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: esigenze cautelari di eccezionale rilevanza con le seguenti: rilevanti esigenze cautelari.

5. 3.

Anedda, Maceratini, Trantino,
Gasparri.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1.

Calderoli, Castellaneta, Petrini,
Provera.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1.

Calderoli, Castellaneta, Petrini,
Provera.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

è acquisito scientificamente che lo stato di detenzione accelera l'evoluzione negativa della malattia nei soggetti affetti da AIDS;

la situazione di sovraffollamento che si registra attualmente nelle carceri italiane determina condizioni igienico-sanitarie assolutamente incompatibili con lo stato di salute dei detenuti malati di AIDS;

considerato che:

con decreto emanato il 25 maggio dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia, di cui al capoverso 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, è dichiarato incompatibile con la detenzione lo stato di deficienza immunitaria dei soggetti che presentano un valore di linfociti CD4 non superiore a 100, in ciò ripetendo quanto disposto dai precedenti analoghi decreti ministeriali emanati il 20 novembre 1992 e il 25 marzo 1993;

un livello di linfociti CD4 pari a 100 identifica soggetti ormai in stato di gravissima deficienza immunitaria ed è quindi necessario, per una efficace tutela della salute dei malati di AIDS, provvedere alla scarcerazione degli stessi in una fase meno avanzata dell'infezione;

il livello di linfociti indicato consente l'immediata scarcerazione solo di un numero molto limitato di soggetti,

impegna il Governo:

a modificare il decreto dei Ministri della sanità e di grazia e giustizia, stabilendo l'incompatibilità con lo stato di detenzione per i soggetti che presentano un valore di linfociti CD4 non superiore a 200, oppure in caso di patologie opportunistiche gravi pur in presenza di un valore di linfociti superiore a 200.

(9/2876/1) « Taradash, Bonino, Ciccionesere, Pannella, Rapagnà, Vito ».

La Camera,

premesso che:

è acquisito scientificamente che lo stato di detenzione accelera l'evoluzione

negativa della malattia nei soggetti affetti da AIDS;

la situazione di sovraffollamento che si registra attualmente nelle carceri italiane determina condizioni igienico-sanitarie assolutamente incompatibili con lo stato di salute dei detenuti malati di AIDS;

considerato che:

con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia, di cui al capoverso 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, è dichiarato incompatibile con la detenzione lo stato di deficienza immunitaria dei soggetti che presentano un valore di linfociti CD4 non superiore a 100;

un livello di linfociti CD4 pari a 100 identifica soggetti ormai in stato di gravissima deficienza immunitaria ed è quindi necessario per una efficace tutela della salute dei malati di AIDS, provvedere alla scarcerazione degli stessi in una fase meno avanzata dell'infezione;

impegna il Governo:

a modificare il decreto dei Ministri della sanità e di grazia e giustizia, stabilendo

l'incompatibilità con lo stato di detenzione per i soggetti che presentino un valore di linfociti CD4 non superiore a 200, oppure in caso di patologie opportunistiche gravi pur in presenza di un valore di linfociti superiore a 200.

(9/2876/2) « Caccavari, Giannotti, Augusto Battaglia, Giuntella, Sestero Gianotti ».

La Camera,

impegna il Governo:

ad individuare ed autorizzare, con decreto ministeriale, le strutture residenziali idonee all'attuazione dei programmi terapeutici di cui agli articoli 5 e 6 del decreto in esame, secondo parametri finalizzati alla massima tutela della sicurezza del personale operante della struttura e dei cittadini residenti nelle aree limitrofe alle strutture residenziali stesse.

(9/2876/3) « Calderoli, Petrini, Castellaneta, Provera ».

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 13 luglio 1993.**

Abbate, Astori, Azzolini, Bargone, Borghesio, Cafarelli, Carlo Casini, Raffaele Costa, Silvia Costa, d'Aquino, Ebner, Fausti, Ferrarini, Forlani, Foschi, Alfredo Galasso, Gitti, Grasso, Imposimato, Mastella, Matteoli, Matulli, Ricciuti, Sacconi, Sanna, Savino, Sorice, Tripodi, Violante.

**Annunzio
di una proposta di legge.**

In data 12 luglio 1993 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

WIDMANN ed altri: « Introduzione dell'educazione alla salute come materia obbligatoria nella scuola media e negli istituti magistrali » (2915).

Sarà stampata e distribuita.

Approvazione in Commissione.

Nella riunione odierna della II Commissione permanente (Giustizia), in sede legislativa, è stato approvato il seguente progetto di legge:

TRANTINO: « Modifica dell'articolo 727 del codice penale concernente il maltrattamento di animali » (432); APUZZO: « Divieto di propaganda, diretta o indiretta, di manifestazioni, anche di carattere religioso, che si svolgono fuori del territorio italiano e che comportano strazio e sevizie di animali » (1522); APUZZO: « Modifica dell'articolo 727 del

codice penale in tema di maltrattamento di animali » (1739); PECORARO SCANIO: « Nuove norme contro il maltrattamento degli animali » (2096), *in un testo unificato con il titolo: « Nuove norme contro il maltrattamento degli animali »* (432-1522-1739-2096).

**Annunzio di domande di autorizzazione
a procedere in giudizio.**

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere:

nei confronti del deputato Calogero CORRAO per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 117 e 323 dello stesso codice (abuso d'ufficio continuato);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, dello stesso codice e 97 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (violazione delle norme per l'elezione della Camera dei deputati, continuata) (doc. IV, n. 487);

nei confronti del deputato Francesco Paolo IANNUZZI per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, del codice penale e 96, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (violazione delle norme per l'elezione della Camera dei deputati, continuata) (doc. IV, n. 488);

nei confronti del deputato Giuseppe SANTONASTASO per concorso — ai sensi

dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 319 e 321 dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); per il reato di cui all'articolo 648 del codice penale (ricettazione); per concorso — ai sensi dell'articolo 353 dello stesso codice (turbata libertà degli incanti) (doc. IV, n. 489);

nei confronti del deputato Gianfranco BETTIN per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 57, 58-bis, 595, capoverso, e 596-bis dello stesso codice e 1 e seguenti della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata) (doc. IV, n. 490).

Tali domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio e di autorizzazione ad eseguire perquisizioni.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio e di autorizzazione ad eseguire perquisizioni:

nei confronti del deputato Salvatore ABBRUZZESE per il reato di cui all'articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (violazione delle norme per la disciplina degli stupefacenti);

per il reato di cui all'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (violazione delle norme per l'elezione della Camera dei deputati);

per il reato di cui all'articolo 519, secondo comma, numero 1), del codice penale (violenza carnale);

per il reato di cui all'articolo 530 del codice penale (corruzione di minorenni);

per i reati di cui agli articoli 72, 73, 74, primo comma, numero 1), e 76 della

legge 22 dicembre 1975, n. 685 (violazione delle norme per la disciplina degli stupefacenti, aggravata) (doc. IV, n. 491).

Tale domanda sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

Annunzio della trasmissione di una integrazione ad una domanda di autorizzazione e procedere in giudizio.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso una integrazione della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Giuseppe LA GANGA (doc. IV, n. 456).

Tale integrazione sarà trasmessa alla Giunta competente.

La domanda di autorizzazione sarà ristampata, unitamente alla suddetta integrazione, e distribuita (doc. IV, n. 456-bis).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 8 luglio 1993, copia della sentenza n. 306 dell'11 giugno 1993 (doc. VII, n. 353), con la quale ha dichiarato:

« 1) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito con la legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui prevede che la revoca delle misure alternative alla detenzione sia disposta, per i condannati per i delitti indicati nel primo periodo del primo comma che non si trovano nella condizione per l'applicazione dell'articolo 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche quando non sia stata accertata la sussistenza di collega-

menti attuali dei medesimi con la criminalità organizzata;

2) non fondate le questioni di legittimità costituzionale del predetto articolo 15, secondo comma, nella parte in cui prevede che il tribunale di sorveglianza dispone la revoca delle misure alternative alla detenzione "accertata l'insussistenza della suddetta condizione", sollevate in riferimento agli articoli 25, primo comma, 101, secondo comma, e 109 della Costituzione dal tribunale di sorveglianza di Firenze con l'ordinanza iscritta al n. 72 del registro ordinanze f1993, nonché dal tribunale di sorveglianza di Perugia, in riferimento ai predetti articoli ed anche all'articolo 111, primo comma, della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe;

3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4-bis, primo comma, lettera a), prima parte, primo e secondo periodo della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nel testo unificato con l'articolo 15, primo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, come convertito con la legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevate in riferimento agli articoli 27, terzo comma, 24, secondo comma, 25, primo e secondo comma e 3 della Costituzione dai tribunali di sorveglianza di Firenze e di Brescia con le ordinanze iscritte, rispettivamente, ai nn. 64 e 97 del registro ordinanze 1993;

4) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 4-bis, prima parte, nel testo come sopra modificato, nella parte in cui riferisce la disciplina ivi contenuta alle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, "fatta eccezione per la liberazione anticipata", sollevata in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione dal tribunale di sorveglianza di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe;

5) l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4-bis, lettera a), primo comma, seconda parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo modificato con l'articolo 15, primo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 27, terzo comma, della Costituzione dal tribunale di sorveglianza di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe;

6) la manifesta inammissibilità della questione legittimità costituzionale degli articoli da 1 a 10 (titolo I) del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, sollevata in riferimento all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione del pretore di Venezia con le ordinanze indicate in epigrafe;

e ordinato la restituzione ai tribunali di sorveglianza di Firenze, Cagliari e Sassari degli atti relativi alle ordinanze iscritte, rispettivamente, ai numeri: da 550 a 552; da 565 a 580; da 539 a 544; da 511 a 527; da 766 a 768 del registro ordinanze 1992 »;

con lettera in data 9 luglio 1993, copia della sentenza n. 307 del 23 giugno 1993 (doc. VII, n. 354), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri), nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni, di cui una a carico della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti »;

con lettera in data 9 luglio 1993, copia della sentenza n. 308 dell'11 giugno 1993 (doc. VII, n. 355), con la quale ha dichiarato:

« a) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma primo, lettera d) della

legge 23 dicembre 1992, n. 498 (recante "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica");

b) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma terzo, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, sollevata dalla regione Lombardia, in riferimento agli articoli 3, 117, 118 e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

c) non fondata la questione di legittimità dell'articolo 15, comma quinto, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, sollevata dalla regione Lombardia, in riferimento agli articoli 3, 117, 118 e 119, con il ricorso indicato in epigrafe ».

La Corte costituzionale ha altresì depositato in Cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 305 del 5 luglio 1993 (doc. VII, n. 352), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 438, 439 e 440 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, 25 e 101, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Teramo con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 309 dell'11 giugno 1993 (doc. VII, n. 356), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla regione Lombardia in relazione all'ordinanza n. 2/2428/92 dell'Intendenza di finanza di Milano »;

n. 310 dell'11 giugno 1993 (doc. VII, n. 357), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299 (Disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie urgenti), convertito nella legge 18 novembre 1991, n. 363, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 42 della Costituzione, dal pretore di Piacenza con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 311 dell'11 giugno 1993 (doc. VII, n. 358), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 9 della legge 23 dicembre 1975 n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia), e 4, commi 2, 3 e 4 (*recte*: articoli 2, 3 e 4) del regolamento del trattamento di quiescenza del personale dell'ONMI, approvato con decreto interministeriale del 5 agosto 1969, n. 300.9/822, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 312 dell'11 giugno 1993 (doc. VII, n. 359), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 112, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe ».

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla II Commissione (doc. VII, nn. 352 e 353);

alla VIII Commissione (doc. VII, n. 355);

alla XI Commissione (doc. VII, nn. 354 e 358);

alla I e alla VI Commissione (doc. VII, n. 356);

alla II e alla VIII Commissione (doc. VII, n. 357);

alla XI e alla XII Commissione (doc. VII, n. 359);

nonché, tutte, alla I Commissione permanente.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con riferimento al disegno di legge concernente « Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1993, n. 201, recante acquisizione al demanio dello Stato della Villa Blanc di Roma » (atto Camera n. 2829), con lettera in data 12 luglio 1993 ha trasmesso la relazione presentata dalla commissione nominata in data 26 maggio 1993 dal ministro delle finanze per la verifica della correttezza del procedimento di valutazione della Villa Blanc di Roma.

Questa documentazione sarà trasmessa alle Commissioni competenti.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 5 e 7 luglio 1993 ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

Associazione nazionale combattenti e reduci, per gli esercizi dal 1988 al 1991 (doc. XV, n. 44);

Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), per gli esercizi 1991 e 1992 (doc. XV, n. 45).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal ministro della sanità.

Il ministro della sanità, con lettera in data 8 luglio 1993, ha trasmesso la relazione sullo stato sanitario del paese per gli anni 1990-1991, predisposta dal Consiglio sanitario nazionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 8 delle legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale (doc. LXX, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha trasmesso il decreto di nomina a dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato del dirigente superiore ragionier Sergio GUERRINI.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il ministro dell'interno, con lettere in data 5 luglio 1993, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Legnano (Milano), Noventa di Piave (Venezia), Sessa Aurunca (Caserta), Campoli Appennino (Frosinone), Rovato (Brescia), Castelfranco Veneto (Treviso), Gazzo (Padova), Caneva (Pordenone), Capriano del Colle (Brescia), Sanremo (Imperia), Pozza-

glio ed Uniti (Cremona), San Felice a Canello (Caserta), Alessandria, Andria (Bari), Valfabbrica (Perugia), Sacco (Salerno), Chiavasso (Torino), Cervignano del Friuli (Udine), Condofuri (Reggio Calabria) e Sannicandro di Bari (Bari).

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario Generale a disposizione degli onorevoli deputati.

**Annunzio di risoluzioni,
di interpellanze e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 12 luglio 1993, a pagina 4958, prima colonna, penultima riga, deve leggersi: « STRADA ed altri » e non « PEL-
LICANI ed altri », come stampato.